

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**PROVINCIA DI UDINE**  
**COMUNE DI PASIAN DI PRATO**

**VARIANTE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO**  
**DEL P.R.P.C DENOMINATO "CORMOR 2007"**

**COMMITTENTI:** CORTE CORMOR s.r.l., RITAR s.a.s. di Corrado Donde & C  
(procuratore speciale sig. Scala Pietro)  
POLO IMMOBILIARE s.r.l.  
LUNAZZI MARCO  
EASY s.a.s. di Pezzulli Giorgio & C"

**ELABORATO**

**RELAZIONE DI VERIFICA SUI POSSIBILI EFFETTI**  
**SIGNIFICATIVI DLA VARIANTE DI PIANO SULL'AMBIENTE**  
(art.4, comma 3, della L.R. 05.12.2008, n. 16)

rif. archivio	Y:\Pratiche temporanee \Corte Cormor	data	novembre 2009
revisioni	Rev. N°.....del.....	N° pratica	

• **Il progettista:**  
arch. Maurizio Gerussi  
architetto  
professione paesaggista  
provincia di Udine  
maurizio gerussi  
albo sez. IVA  
numero 806

**I committenti:**

\ VCORTE CORMOR s.r.l.  
iRIT/AFs.als. drporrado Donde & C  
(pmou/m^elsfficiale sig. Scala Pietro)

POLO IMMOBILIARE s.r.l.

LUNAZZI MARCO  
EASY s.a.s. di Pezzulli Giorgio & C"

## PREMESSA

La Direttiva Europea 2001/42/CE concernente "la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale", cosiddetta direttiva VAS, Valutazione Ambientale Strategica, si pone come obiettivo quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e individua nella valutazione ambientale strategica lo strumento per l'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La direttiva, entrata in vigore il 21 luglio 2001 è stata recepita a livello nazionale con il D.lgs. 03.04.2006 n° 152 ed a livello regionale con la L. R. 06.05.2005 n° 11.

Con il più recente D. Lgs. 16.01.2008 n. 4, la parte seconda del D.lgs. 152/2006 è stata completamente ridefinita, rimandandone (per quanto disposto dall'art. 35) l'applicazione all'adeguamento normativo regionale. Nel frattempo trovano applicazione le disposizioni normative regionali vigenti e pertanto la L.R. 06.05.2005 n° 11.

Secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1 e 2, della L. R. 06.05.2005 n° 11

*"... si considerano avere effetti significativi sull'ambiente i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva Europea 2001/42/CE relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati..."*

Per quanto attiene ai contenuti del comma 3 dell'art. 3 della L. R. n° 11/2005 si considera che *"i piani e programmi di cui al comma 2 che interessano piccole aree di interesse locale o che comprendono modifiche di rilevanza minore, nonché i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2 e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono soggetti a VAS qualora ne vengano accertati effetti significativi sull'ambiente mediante applicazione caso per caso della procedura di verifica di cui all'articolo 5."*

Da quanto sopra esposto si evince che un piano attuativo, o sua variante, debba essere sottoposto a valutazione ambientale strategica qualora lo stesso contenga definizioni per l'approvazione di opere ed interventi che siano compresi fra quelli

elencati negli allegati I e II della Direttiva Europea 2001/42/CE. In caso contrario, se i contenuti dei suddetti piani riguardano piccole aree di interesse locale o che comprendono modifiche di rilevanza minore, devono comunque essere valutati per gli effetti significativi che possono avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

La recentissima disposizione normativa regionale introdotta dall'art. 4 della L.R. 05.12.2008 n. 16 stabilisce, limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, quali siano le procedure da adottare in ordine alla valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione.

Per le finalità di cui all'art. 6 del D.lgs. 152/2006 vengono indicate nuove definizioni e stabilite le specifiche modalità di attuazione della V.A.S. in ordine alla dimensione dei piani trattati.

Dal congiunto disposto dei commi 2 e 3 del citato art. 4 della L.R. 16/2008 si evince che la variante in oggetto, di tipo non sostanziale rientrando fra i casi disciplinati dall'art. 63 comma 5 della L.R. 5/2007, si configura come strumento interessante piccole aree a livello locale per il quale l'autorità competente (la Giunta Comunale secondo le definizioni di cui all'art. 4 comma 1 lett. e) della L.R. 16/2008), valuta sulla base della relazione allegata al piano se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano stesso possano avere effetti significativi sull'ambiente.

Da un'analisi degli elementi a disposizione si è potuto verificare che le caratteristiche territoriali ed i contenuti della variante al P.R.P.C., denominato "CORMOR 2007", non interferiscono con elementi tali da attivare direttamente la procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi dei commi 2-3 dell'art 3 LR 11/2005 in quanto:

le varianti riguardanti il settore della Pianificazione territoriale non definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 Giugno 1985;

la variante non prevede opere ed interventi compresi fra quelli elencati negli allegati I e II della Direttiva Europea 2001/42/CE.

Il presente documento integra ed affianca la specifica relazione illustrativa che accompagna la variante normativa al P.R.P.C, denominato "CORMOR 2007", inerente ad alcuni aspetti la normativa di adeguamento alle norme della variante 43 al P.R.G.C. vigente in attuazione alle disposizioni di cui all'art.4 della L.R. 05.12.2008, n. 16.

Il documento viene adeguato alle caratteristiche della variante proposta, articolandosi in schede di approfondimento, ognuna delle quali dedicata ai singoli temi affrontati dalla Variante stessa.

Vengono chiarite le principali caratteristiche dei singoli temi, le relazioni intercorrenti tra le stesse e gli aspetti ambientali coinvolti, evidenziando infine i possibili effetti sull'ambiente derivanti dalla predisposizione della medesima variante urbanistica.

Per la evidenza dei contenuti prettamente normativi della variante al P.R.P.C, e per la comprensione delle finalità programmatiche e pianificazione della stessa, si rimanda comunque alla lettura della Relazione illustrativa.

La variante non richiede la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

Il presente documento costituisce lo strumento di analisi sui possibili effetti prodotti dalla variante al P.R.P.C. rispetto al vigente P.R.G.C.

## **CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA VARIANTE IN RAPPORTO ALLA PROCEDURA DI V.A.S.**

Per quanto esposto in premessa ed in rapporto allo specifico contenuto della variante al P.R.P.C. in argomento si ritiene che il progetto della stessa, per le motivazioni che si andranno ad illustrare nel seguito, non sia assoggettato a valutazione ambientale strategica riferendosi ad una modifica normativa di adeguamento al P.R.G.C. per la zona D3H3.

Si fa presente che trattasi di un adeguamento normativo del P.R.P.C. alle norme di Piano Regolatore Generale Comunale.

Viene pertanto redatta, conformemente alla vigente disciplina normativa dettata dall'art. 4 della L.R. 16/2008, la presente relazione di verifica sui possibili effetti significativi della variante di piano sull'ambiente, attenendosi ai contenuti previsti dall'Allegato I della parte II del D.lgs. 152/2006.

## **CONTENUTI DELLA VARIANTE**

Riprendendo i contenuti della relazione illustrativa la variante al P.R.P.C. in parola interessa le modifiche normative di adeguamento alle disposizioni del P.R.G.C. Variante n. 43 approvata e nello specifico relativa alla zona D3H3.

La variante in argomento prevede adeguamento normativo rispetto al piano urbanistico vigente, limitatamente alla zona D3H3, che rientrano nei limiti stabiliti

dalla normativa in vigore al fine di poter individuare la variante stessa come non sostanziale.

Il progetto di che trattasi si basa infatti sull'osservanza delle procedure previste dall'art. 63, comma 5 lettere a) e e), della L.R. 23.02.2007 n. 5 e degli artt. 16 e 17 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres. Come esposto nella relazione illustrativa la variante è di tipo non sostanziale e riguarda aspetti di adeguamento rispettando le condizioni ed i limiti stabiliti dalla normativa al P.R.G.C. vigente e pertanto della L.R. 23.02.2007.

## **LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE**

Nel caso di "piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale", è opportuno procedere alla valutazione puntuale degli interventi progettati in rapporto ai criteri stabiliti dall'Allegato I alla parte II del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., al fine di garantire, per tutte le previsioni, la verifica di assoggettabilità alla VAS secondo quanto stabilito dall'art. 12 del citato decreto.

L'Allegato I elenca una serie di criteri di verifica da applicarsi per decidere se sia necessario dare attuazione alla procedura completa di VAS, per un determinato piano o programma.

Nel presente documento, poiché trattasi di adeguamento normativo al P.R.G.C, che ha già provveduto all'attività di analisi preliminare o "Screening" al fine di evidenziarne gli eventuali effetti sull'ambiente ed il relativo grado di significatività si omette tutta l'analisi passando all'inquadramento del luogo ed alle conclusioni.

### **Inquadramento**

Il presente documento integra ed affianca la specifica relazione illustrativa che accompagna la variante normativa al P.R.P.C. denominato "CORMOR 2007" inerente ad alcuni aspetti alla normativa di adeguamento alle norme della Variante 43 al P.R.G.C. vigente, in attuazione alle disposizioni di cui all'art.4 della L.R. 05.12.2008, n.16.

Il presente documento viene adeguato alle caratteristiche della variante proposta, approfondendo i temi affrontati dalla Variante stessa.

Al loro interno, vengono chiarite le principali caratteristiche, le relazioni intercorrenti tra le stesse e gli aspetti ambientali coinvolti, evidenziando infine i possibili effetti sull'ambiente derivanti dalla predisposizione della medesima variante urbanistica.

Per l'evidenza dei contenuti prettamente normativi della variante al P.R.P.C. e per la comprensione delle finalità programmatiche e pianificazione della stessa, si rimanda comunque alla lettura della Relazione illustrativa.

## **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Come sopra esposto la variante al P.R.P.C. approvato denominato "CORMOR 2007" si esplicita con limitate modifiche normative di adeguamento al P.R.G.C. in vigore. Le trasformazioni introdotte hanno una contenuta incidenza sull'ambiente in quanto, come detto, rientrano nell'ambito della non sostanzialità per la quale la normativa regionale presume di fatto la scarsa possibilità d'incidenza sull'assetto dell'ambiente.

La variante al P.R.P.C. trattata non incide su aspetti di valenza paesaggistica rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico previgente né produce alcuna influenza su altri piani o programmi sovraordinati in quanto trattasi di adeguamento al P.R.G.C. vigente come più volte ricordato.

Non si riscontrano modificazioni alle caratteristiche ambientali né culturali di pregio negli ambiti d'intervento e l'utilizzo del suolo non prevede fattori incrementali derivanti dal piano attuativo in argomento bensì valori tesi alla conservazione della potenzialità edificatoria.

Il progetto di variante non interferisce su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale poiché trattasi di adeguamento normativo e, pertanto, non è assoggettata a valutazioni atte a verificarne i conseguenti effetti.

Alla luce di quanto espresso, conformemente ai requisiti per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente di cui all'Allegato I alla parte II del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., si ritiene che per la Variante al P.R.P.C. "CORMOR 2007", relativa agli aspetti normativi di adeguamento sopra illustrati, non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)", in quanto:

- non determina effetti significativi sull'ambiente, trattando sostanzialmente variazioni di adeguamento normativo al P.R.G.C. già soggetto a tutte le verifiche di Legge;
- non rientra tra le fattispecie per cui è previsto il procedimento di VAS di cui all'art. 6 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.

Ciò detto, ritenendo che la Variante al P.R.P.C. "CORMOR 2007" non avrà effetti significativi sull'ambiente in quanto trattasi di solo adeguamento normativo a disposizioni previste dal Piano Regolatore Comunale di Pesian di Prato per la zona D3H3, si impegna a proseguire nella tutela e salvaguardia delle componenti ambientali, all'interno dei processi di pianificazione dei propri strumenti urbanistici, generali e attuativi, in stretta sintonia con le disposizioni normative comunitarie in materia.

•  
•  
appc udine  
ordine degli architetti  
paesaggisti  
conservatori del  
territorio di udine  
maurizio gerussi  
albo sc. A/a - numero 806  
architetto